

1. Stipulazione del contratto

- 1.1 Le presenti condizioni generali hanno carattere normativo per tutti gli ordini anche successivi al presente. Questa clausola si applica anche qualora non venga espressamente richiamata nei successivi contratti.
- 1.2 Le condizioni generali di acquisto dell'ordinante si applicano solo se sono state espressamente ordinate per iscritto.
- 1.3 Il presente ordine è vincolante per l'ordinante fino alla conferma od al rifiuto da parte di AHC Italia S.R.L.. Decorse tre settimane dalla data dell'ordine, l'ordinante può fissare per iscritto un termine ragionevole trascorso il quale l'ordine può considerarsi rifiutato.
- 1.4 Il contratto s'intende concluso a seguito della conferma d'ordine da parte di AHC Italia S.R.L. o in mancanza, con l'esecuzione dell'ordine.

2. Determinazione del prezzo

- 2.1 Il prezzo indicato è da intendersi IVA esclusa. Il prezzo è da intendersi franco fabbrica AHC Italia S.R.L.. Tutti i costi per l'imballaggio, la spedizione, il trasporto, come i costi per lo sdoganamento in caso di fornitura all'estero, sono esclusivamente a carico dell'ordinante.
- 2.2 Il prezzo è determinato in base ai costi delle materie prime, della retribuzione dei dipendenti e ad ogni altro costo necessario, correnti al momento dell'effettuazione dell'ordine. Qualora la consegna della merce avvenga dopo quattro mesi dall'ordinazione, i prezzi verranno aggiornati in relazione alle modifiche dei costi sopra elencati.

3. Condizioni di pagamento

- 3.1 I pagamenti vengono effettuati in contanti o a mezzo di ricevuta bancaria in accordo con le condizioni pattuite.
- 3.2 Le fatture di AHC Italia S.R.L. si intendono accettate ad ogni effetto di Legge se non contestate per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
- 3.3 Qualora l'ordinante ritardi i pagamenti dovuti per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza prefissata o si verificano circostanze che possano legittimamente far dubitare della solvibilità dell'ordinante (come a mero esempio la mutazione della forma giuridica) tutte le fatture emesse saranno immediatamente esigibili.
- 3.4 Vista la natura dell'attività svolta, in caso di mancato pagamento AHC Italia S.R.L. eserciterà il diritto di ritenzione del bene al privilegio ai sensi dell'art. 2756 3° comma c.c. fino alla soddisfazione del suo credito, potendo altresì disporre la vendita secondo le norme stabilite dalla Legge.

4. Modalità di ricezione dei beni da sottoporre a trattamento galvanico

- 4.1 L'ordinante si impegna a consegnare ad AHC Italia S.R.L. i beni che devono essere sottoposti a trattamento, nelle opportune condizioni. A mero titolo esemplificativo, s'intendono quali opportune condizioni:
 - l'imballaggio idoneo alla natura e qualità dei beni;
 - l'indicazione della lega con quale gli stessi sono realizzati;
 - la tipologia di trattamento richiesto;
 - lo spessore di trattamento richiesto
 - l'indicazione delle parti da preservare nel trattamento ed eventuali specifiche di lavorazione.
- 4.2 Nessun obbligo di verifica è previsto a carico della AHC Italia S.R.L. relativamente all'assenza di vizi e difetti dei beni sottoposti a trattamento ed alla correttezza delle informazioni comunicate. Qualora l'ordinante desideri che AHC S.R.L. effettui detti controlli, le parti ne dovranno preventivamente concordare modalità e termini mentre le relative spese verranno senz'altro poste a carico dell'ordinante stesso.
- 4.3 L'ordinante si impegna altresì a porre in essere i necessari accorgimenti affinché i pezzi pesanti ed ingombranti siano provvisti delle opportune protezioni per essere manipolati senza rischi.

5. Consegna

- 5.1 Si considera giorno della consegna il giorno della messa a disposizione delle merci. Qualora la messa a disposizione sia ritardata per fatto e colpa non imputabile ad AHC Italia S.R.L., si considera giorno di consegna il giorno in cui le merci sono messe a disposizione. Anche nell'ipotesi in cui le parti si siano preventivamente accordate circa il tempo di consegna, l'ordinante dovrà provvedere alla messa in mora di AHC Italia S.R.L. mediante intimazione scritta.
- 5.2 Sono consentite consegne parziali in base alle necessità di AHC Italia S.R.L..
- 5.3 La consegna dei beni all'ordinante in seguito alle lavorazioni equivale ad accettazione delle stesse.
- 5.4 Nell'ipotesi in cui AHC S.R.L. risulti impossibilitata al rispetto dei termini di consegna concordati per cause a quest'ultima non imputabili e relative al regolare decorso dell'attività aziendale (come ad esempio vertenze sindacali,) o ad inadempimenti dei subfornitori, il termine di consegna verrà prorogato in maniera adeguata. Nell'ipotesi in cui dalle cause sopra citate derivi il definitivo inadempimento da parte di AHC Italia S.R.L., le parti convengono che detto inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per cause non imputabili ad AHC Italia Srl estinguendosi per l'effetto l'obbligo di consegna delle merci. E' esclusa qualsiasi responsabilità a carico di AHC Italia S.R.L. per gli ulteriori ed eventuali danni.
- 5.5 Qualora l'ordinante provveda a costituire in mora AHC Italia S.R.L., quest'ultimo concederà alla medesima un'adeguata proroga per iscritto. Trascorso detto ulteriore periodo senza che sia adempiuta l'obbligazione, l'ordinante ha la facoltà di risolvere il contratto con l'esclusione di ulteriori pretese ed in particolare del risarcimento del danno.

6. Spedizione, trasporto ed imballaggio

- 6.1 I beni da sottoporre a trattamento sono consegnati all'ordinante nel medesimo imballaggio con cui sono stati recapitati e ciò ove sia possibile secondo lo stato e le modalità dell'imballaggio. Eventuali ulteriori spese a tale titolo saranno a carico dell'ordinante.
- 6.2 Il trasporto, il carico e lo scarico delle merci è effettuato, a tutti gli effetti di Legge, a rischio e pericolo dell'ordinante cui competono anche tutte le relative spese. Anche nell'ipotesi in cui AHC Italia S.R.L., ferma restando la consegna franco propria fab-

brica, provvedesse alla spedizione ed al trasporto, questi ultimi si intendono eseguiti in nome e per conto dell'ordinante ed a suo rischio e pericolo.

7. Garanzie e responsabilità

- 7.1 Eventuali contestazioni relative a vizi o difetti di qualità dei beni o delle lavorazioni, difformità dell'opera immediatamente rilevabili con la comune diligenza, dovranno essere denunciate specificatamente per iscritto, mediante lettera raccomandata ad AHC Italia S.R.L. entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. Decorso tale termine l'ordinante decadrà da ogni diritto e non potrà sollevare eccezioni di sorta circa eventuali vizi o difformità.
- 7.2 I vizi, la mancanza di qualità dei beni o delle lavorazioni o le difformità dell'opera occulti dovranno essere denunciati specificatamente per iscritto entro e non oltre otto giorni dalla scoperta.
- 7.3 E' concessa in favore di AHC Italia S.R.L. la facoltà di verificare in loco i vizi o le difformità lamentati. In ogni caso non è consentito apportare modifiche ai beni oppure utilizzarli fino a quando la AHC Italia S.R.L. non avrà provveduto all'ispezione e se presenti, all'eliminazione dei vizi. In caso contrario AHC Italia S.R.L. declinerà la propria responsabilità in ordine a qualsiasi vizio/difformità eventualmente rinvenuto sul bene medesimo.
- 7.4 In caso di vizi accertati, difetti o difformità, la AHC Italia S.R.L. a suo insindacabile giudizio può decidere di eliminare il difetto oppure, ove ciò non sia possibile, accreditare all'ordinante il corrispondente costo della fattura corrisposta. Nell'ipotesi in cui si decida per l'eliminazione del vizio, AHC Italia S.R.L. si impegna a provvedervi entro un termine ragionevole e ove non vi provveda, l'ordinate può intimare un congruo termine per l'adempimento. Trascorso infruttuoso anche detto termine l'ordinante può chiedere (previa comunicazione scritta) la risoluzione del contratto oppure la riduzione del corrispettivo.
- 7.5 La garanzia per vizi, alle condizioni appena descritte, cessa nel termine di 6 (sei) mesi dalla ricezione della merce. In ogni caso la responsabilità di AHC S.R.L. è limitata al valore delle lavorazioni eseguite.

8. Assicurazione

- 8.1 Le parti espressamente pattuiscono la possibilità di stipulare un'apposita assicurazione relativa ai beni inviati dall'ordinante e per i trasporti diretti a quest'ultimo riguardante furti, incendi, danni da trasporto. Detta assicurazione verrà stipulata previo accordo tra le parti e le relative spese verranno integralmente sopportate dall'ordinante.

9. Luogo di adempimento

- 9.1 Luogo di adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto è da ritenersi, a tutti gli effetti di Legge, la sede di AHC Italia S.R.L. in Opera (Mi) via Staffora n.20.
- 9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alle presenti condizioni sarà sottoposta in via esclusiva al Foro di Milano.
- 9.3 Alle presenti condizioni ed ai rapporti da esse regolati si applica il diritto italiano.

10. Trattamento dei dati personali

- 10.1 L'ordinante fornisce il proprio consenso alla AHC Italia S.R.L. per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e succ. mod. e integr., allo scopo di adempiere alle obbligazioni assunte.

11. Varie

- 11.1 La nullità di alcune delle presenti clausole non avrà alcun effetto sulla validità dell'intero contratto e delle restanti clausole.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'ordinante approva espressamente e specificatamente le seguenti clausole:

- 1.1 carattere normativo;
- 1.3 validità dell'ordine;
- 2.2 adattamento del prezzo
- 3.1 condizioni di pagamento;
- 3.2 contestazione fatture;
- 3.3 immediata esigibilità delle fatture emesse;
- 3.4 diritto di ritenzione
- 4.2 controlli
- 5.2 consegne parziali;
- 5.3 consegna ed accettazione;
- 5.4 proroga termine;
- 5.5 esclusione risarcimento danni;
- 7 garanzie e responsabilità;
- 9.1 luogo di adempimento;
- 9.2 foro competente;
- 10.1 trattamento dei dati personali.